

Circolare integrativa sulle sezioni stralcio

(Circolare n. P-98-21987 del 6 novembre 1998 - Delibera del 29 ottobre 1998)

L'imminente entrata in funzione delle "sezioni stralcio", fissata con D.M. 30 luglio 1998 alla data dell'11 novembre 1998, rende opportuna l'emanazione di una nuova circolare per specificare ed integrare le direttive di carattere organizzativo già impartite dal Consiglio con la precedente circolare dell'11 giugno 1998.

1 - Nel formulare le proposte di variazione tabellare prescritte dall'art. 10, ultimo comma della legge n. 276/1997 e succ. mod., occorre tener conto che scopo delle sezioni stralcio è quello di consentire la definizione delle cause di vecchio rito pendenti innanzi al Tribunale entro il termine massimo di cinque anni, e che l'esaurimento delle pendenze costituisce ad un tempo condizione fondamentale per assicurare migliore funzionalità al nuovo rito processuale e per agevolare l'attuazione della riforma del giudice unico di primo grado, la cui data di efficacia è prevista a sua volta per il 2 giugno 1999.

Negli uffici presso i quali non è prevista l'istituzione di sezioni stralcio (in quanto le cause pendenti al 30 aprile 1995 non superano il tetto di 500 unità fissato con D.M. 19 novembre 1997) non vi saranno modifiche organizzative da adottare.

2 - Rispetto agli uffici di Tribunale per i quali è stata prevista l'istituzione di sezioni stralcio, l'art. 11 della legge n. 276/1997 prevede che ciascuna sezione sia composta da un magistrato in funzione di presidente e da almeno due giudici onorari aggregati. Il Consiglio ha già precisato, con la circolare dell'11 giugno 1998, che per la composizione e il funzionamento delle sezioni stralcio è possibile far ricorso ad applicazioni e supplenze di giudici ordinari specificando che si imporrà negli uffici in cui tali sezioni dovranno funzionare in assenza del numero minimo necessario, e sarà possibile nel caso in cui il numero dei giudici aggregati sia notevolmente inferiore a quello previsto. Agli strumenti dell'applicazione e della supplenza è possibile far ricorso anche negli uffici in cui le sezioni stralcio, quantunque previste, non possano avvalersi - per mancanza di nomina o per qualunque altra ragione - della presenza di alcun giudice onorario aggregato. L'individuazione sin da ora di sezioni stralcio, composte in tutto o in parte da magistrati professionali "assegnati", appare non soltanto funzionale all'esigenza di evitare nel tempo eccessive redistribuzioni dei ruoli e continui provvedimenti di assegnazione o di riassegnazione dei fascicoli, ma l'unica soluzione praticabile per far sì che anche davanti ai giudici togati possa trovare applicazione il tentativo obbligatorio di conciliazione, letteralmente contemplato dall'art. 13 della legge istitutiva con riguardo ai soli giudici onorari aggregati.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di congelamenti di ruoli a causa della mancanza o insufficienza di giudici onorari aggregati.

3 - Nel disporre la destinazione di giudici togati alle sezioni stralcio occorrerà tener conto dell'esigenza di armonizzare i tempi di definizione delle cause pendenti al 30 aprile 1995 (il cui numero si è andato progressivamente riducendo rispetto ai carichi risultanti dalle rilevazioni a suo tempo effettuate dal Ministero e dagli uffici spoglio) con quelli di trattazione e decisione delle cause di nuovo rito.

Fermo il rispetto del termine massimo di cinque anni entro il quale tutte le cause di vecchio rito dovranno essere esaurite, anche con l'ausilio dei nuovi giudici aggregati che verranno nominati a seguito dei nuovi bandi di concorso conseguenti al decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, sarà cura dei dirigenti evitare che le soluzioni organizzative in concreto proposte possano determinare ritardi nella trattazione e definizione delle cause introdotte dopo il 30 aprile 1995, per le quali si sta già creando la formazione di arretrati, con effetti perversi per la normalizzazione del sistema giudiziario civile. Situazione destinata ad aggravarsi a seguito della prevista unificazione degli uffici di primo grado, quando il nuovo ufficio di tribunale risentirà sensibilmente dell'incremento di contenzioso determinato tra l'altro, per gli uffici pretorili, dall'aumento di competenza per valore, senza che tuttora siano stati varati i preannunciati interventi legislativi volti a favorire la definizione delle cause di Pretura pendenti alla data del 30 aprile 1995.

Al fine di consentire al CSM l'adozione delle delibere di sua competenza, le proposte di modifiche tabellari dovranno pertanto contenere precise indicazioni in ordine alla situazione effettiva delle pendenze di vecchio e nuovo rito alla data di operatività delle sezioni stralcio (specificandone la variazione rispetto ai dati forniti dai rispettivi uffici spoglio), enunciare i programmi aggiornati di esaurimento degli arretrati e fornire ogni altra utile indicazione da cui desumere che le soluzioni organizzative in concreto proposte appaiono le più congrue al fine di evitare che le esigenze di definizione delle cause di vecchio rito possano pregiudicare quelle di funzionalità del nuovo rito processuale. In particolare - qualora si sia realizzata una riduzione della pendenza delle controversie di vecchio rito alla data di operatività delle sezioni stralcio - le soluzioni organizzative adottate dovranno tener conto dell'avvenuta riduzione ed operare conseguentemente un adeguato contenimento dei magistrati professionali da destinare alle sezioni stralcio.

4 - L'utilizzazione di giudici togati nelle sezioni stralcio può essere disposta, secondo le regole generali, anche a tempo parziale e per periodi limitati, al fine di consentire la massima elasticità nell'uso delle risorse disponibili ed evitare complessi spostamenti dei ruoli, con inevitabili disagi per le parti ed aggravio degli adempimenti di cancelleria.

La costituzione delle sezioni stralcio e l'assegnazione ad esse dei magistrati che la presiedono e dei giudici onorari aggregati sono disposte a norma dell'art. 7 - bis dell'ordinamento giudiziario (art. 11, secondo comma della legge n. 276/1997) ed i presidenti di tribunale dovranno indicare criteri obiettivi di assegnazione dei procedimenti ai giudici onorari aggregati (art. 11, terzo comma della legge n. 276/1997).

Richiamando le direttive contenute nella precedente circolare, occorre ribadire che il posto di presidente di sezione stralcio deve essere assegnato a seguito di regolare concorso finalizzato alla scelta di un magistrato avente grande esperienza nel settore civile e precipue capacità di coordinamento e di organizzazione acquisite nel medesimo settore. Detti criteri attitudinali sono da ritenere prevalenti, dovendo tale presidente costituire il costante punto di riferimento dei giudici onorari aggregati rispetto ai quali egli è chiamato a coadiuvare il Presidente del Tribunale nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo.

In caso di mancanza, in tutto o in parte, di aspiranti ai posti di presidente di sezioni stralcio, valgono i criteri generali dettati con la circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 1998/1999.

Riguardo ai criteri da osservare nell'individuazione dei giudici ordinari da applicare o inviare in supplenza, appare opportuno procedere ad un preventivo interpellato privilegiando, quindi, in assenza di domande, gli addetti alla trattazione dei procedimenti di vecchio rito ed evitando di destinare giudici addetti solo alle nuove cause.

Nella prima fase di applicazione della legge istitutiva, quando presumibilmente il numero dei giudici onorari aggregati sarà in diversi uffici inferiore a quello assegnato, appare congrua una graduale distribuzione dei ruoli cominciando dalle cause in fase collegiale ex art. 13 per le quali è obbligatorio l'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi ai giudici onorari aggregati, dalle cause già pervenute alla precisazione delle conclusioni e comunque da quelle che necessitano, per gli interessi in gioco, di una pronta soluzione.

La previsione dell'art. 11, quarto comma della legge istitutiva ("il presidente della sezione stralcio, entro dieci giorni dalla presa di possesso dell'ufficio, assegna i procedimenti a ciascun giudice onorario aggregato e fissa la data dell'udienza"), evidentemente formulata sul presupposto della pienezza di organico o della presenza di un numero significativo di giudici onorari aggregati, non appare di ostacolo a criteri di assegnazione graduale, come non impedisce che l'individuazione delle date di udienza possa essere effettuata, ad esempio, con riferimento alle stesse date già fissate innanzi al giudice togato cui quello onorario aggregato è destinato a subentrare.

Nelle proposte di modifiche tabellari dovranno essere indicati i criteri di distribuzione degli affari rivolti a disciplinare il progressivo subentro ai giudici ordinari di quelli onorari aggregati man mano che seguiranno nuove nomine ed assegnazioni.

5 - Per quanto concerne i criteri di ripartizione degli affari tra le sezioni stralcio ove la pianta organica ne preveda più di una e tra i giudici all'interno di ciascuna sezione, valgono le seguenti indicazioni:

a) attribuzione degli affari alle sezioni stralcio abbinando ognuna di esse ad una o più delle sezioni ordinarie che trattavano le cause di vecchio rito, assicurando un'equa ripartizione dei carichi ed istituendo, ove possibile, forme di collegamento tra i calendari delle udienze in modo da favorire la distribuzione automatica degli affari;

b) suddivisione per materie negli affari affidati a ciascuna sezione, in modo da agevolare per questa via la definizione degli arretrati, favorire il mantenimento di una parte dei ruoli - fino a quando i giudici aggregati non siano stati nominati in numero sufficiente - in capo ai giudici ordinari che attualmente li hanno in carico, e realizzare un riequilibrio nei carichi individuali di lavoro;

c) in caso di assegnazione della stessa materia a più sezioni, dovranno essere indicati i criteri oggettivi di ripartizione all'una o all'altra sezione degli affari relativi alla materia stessa;

d) l'assegnazione dei giudici onorari aggregati alle varie sezioni o alle diverse funzioni nell'ambito dell'unica sezione promiscua, dovrà avvenire secondo criteri rigorosamente automatici e predeterminati;

e) dovranno essere motivate le ragioni dell'assegnazione alle diverse sezioni dei giudici ordinari destinati a svolgere funzioni di presidenti o componenti;

f) ogni revoca della precedente assegnazione ad una sezione o ad un giudice dovrà essere congruamente motivata, comunicando altresì il relativo provvedimento ai giudici interessati.

6 - Nelle proposte di modifiche tabellari dovranno essere inoltre indicati anche i compiti dei presidenti delle sezioni stralcio ed i collegi destinati a decidere sui reclami relativi ai provvedimenti cautelari emessi dai giudici onorari aggregati, sulle istanze di riconsunzione proposte nei loro confronti e sull'estinzione del giudizio ex art. 178 cpc.

Con riguardo ai compiti dei presidenti delle sezioni stralcio, occorre precisare che essi dovranno principalmente dirigere le sezioni cui siano assegnati, sorvegliando l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuendo il lavoro tra i giudici, vigilando sulla loro attività e curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno delle sezioni mediante periodiche riunioni tanto più opportune in un contesto in cui si tratta di assicurare continuità di esperienze giurisprudenziali. Gli stessi presidenti, peraltro, non potranno essere esentati dal lavoro giudiziario.

Dall'art. 11, primo comma della legge istitutiva si desume che l'assegnazione a tali presidenti delle cause di vecchio rito debba avvenire solo per l'ipotesi di carenza dell'organico dei giudici aggregati, carenza che potrebbe pregiudicare il rispetto del limite temporale fissato dal legislatore per l'esaurimento degli arretrati. Appare dunque conseguente ritenere che ai presidenti delle sezioni stralcio siano affidate cause di vecchio rito solo quando tale assegnazione si dimostri indispensabile per rispettare il detto termine e che, pertanto, essi siano di norma destinati a trattare affari di nuovo rito.

Quanto ai collegi chiamati a decidere sui reclami in materia cautelare, sulle istanze di riconsunzione e sui provvedimenti di estinzione ex art. 178 cpc., la circostanza che - nel sistema della legge - i giudici onorari aggregati siano destinati a svolgere funzioni monocratiche (art. 11, quinto comma della legge n. 276/1997) porta ad escludere che questi ultimi possano far parte dei collegi in considerazione.

Restano ferme, per quanto non espressamente richiamato, le altre direttive impartite con la precedente circolare.